

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2140

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CIRIELLI

Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117,  
in materia di responsabilità civile dei magistrati

*Presentata il 26 febbraio 2014*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il dibattito sulla giustizia è da anni una delle componenti centrali della vicenda politica italiana nella cosiddetta «seconda Repubblica».

In particolare, accanto ai temi, già discussi e in discussione in Parlamento, del sovraffollamento carcerario, della custodia cautelare, di una riforma complessiva della legge sull'ordinamento penitenziario, particolarmente significativa per un riequilibrio, sia pure non risolutivo in attesa di una riforma organica, del rapporto tra cittadino e Stato è una riforma della responsabilità civile dei magistrati.

Non si tratta di mettere il bavaglio alla magistratura, ma di far sì che la responsabilità professionale relativa al delicato ruolo svolto sia finalmente affermata, rispetto ad una situazione attuale nella quale i magistrati sono sostanzialmente

irresponsabili degli errori, anche gravi, commessi.

Già la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, con le due sentenze Köbler e Traghetti del Mediterraneo e da ultimo con la sentenza 24 novembre 2011, causa C-379/2010, divenuta ormai esecutiva, ha evidenziato l'intento di assicurare ai cittadini un rimedio risarcitorio completo per i danni subiti anche dall'esercizio della giurisdizione.

È a tutti noto in proposito come la legge n. 117 del 1988 abbia avuto, per varie ragioni, una scarsissima applicazione e come la stessa preveda una responsabilità indiretta del magistrato per l'esercizio delle sue funzioni solo in caso di dolo o di colpa grave oppure per diniego di giustizia, stabilendo altresì che in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto

o di valutazione del fatto e delle prove possa dare luogo a responsabilità (cosiddetta « clausola di salvaguardia »).

La presente proposta di legge intende farsi carico delle criticità che sono derivate dall'applicazione della legge n. 117 del 1988 e al tempo stesso cercare di recepire le indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, prevedendo una responsabilità diretta del magistrato, ma a titolo di responsabilità amministrativo-contabile, con una simbolica equiparazione del magistrato agli altri funzionari dello Stato.

In particolare, secondo l'attuale normativa, la responsabilità per il risarcimento dei danni grava sullo Stato, nei confronti del quale il danneggiato può agire (articolo 4) e in caso di affermazione della sua responsabilità lo Stato può rivalersi, a determinate condizioni, sul magistrato (articolo 7).

Tale proposta di legge, invece, nell'ottica di eliminare la discrezionalità di azione lasciata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e quindi alla politica, inserisce la previsione che, in caso di

condanna del magistrato al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle sue funzioni, il giudice competente trasmetta il fascicolo del procedimento alla Corte dei conti per l'instaurazione di un « giudizio di responsabilità amministrativo-contabile » a carico del magistrato.

L'azione risarcitoria rimessa alla pubblica amministrazione, ovvero alla politica, dinanzi al giudice ordinario ha, infatti, un carattere del tutto discrezionale, mentre la titolarità dell'azione affidata al pubblico ministero contabile ha una discrezionalità di certo minore e fa sì che gli illeciti commessi per negligenza, imprudenza e imperizia, causativi di danno, siano sempre perseguiti.

In questo senso la Corte dei conti può considerarsi quale giudice di rivalsa del credito vantato dallo Stato nei confronti del magistrato che ha messo in atto una condotta illecita.

Il nuovo comma 1-*quinquies* dell'articolo 7 della legge n. 177 del 1988 dispone infine la trasmissione delle decisioni della Corte dei conti, per la loro esecuzione, al Ministro della giustizia.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Contestualmente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale stipulato dopo la dichiarazione di ammissibilità di cui all'articolo 5, il tribunale che ha pronunciato la decisione trasmette la sentenza, quando questa sia definitiva e irrevocabile, al procuratore regionale competente presso le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti per l'esercizio delle sue attribuzioni.

*1-bis.* Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del tribunale di cui al medesimo comma trasmette la documentazione del relativo giudizio alla Corte dei conti che, con decreto da notificare al magistrato condannato, fissa il giudizio.

*1-ter.* Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio può presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura dei giudizi della Corte dei conti.

*1-quater.* Quando la Corte dei conti riconosce la responsabilità del magistrato, liquida il debito e pronuncia la condanna al pagamento dei danni.

*1-quinquies.* Le decisioni della Corte dei conti saranno trasmesse a cura del pubblico ministero, per la loro esecuzione, al Ministro della giustizia.

*1-sexies.* Per l'esecuzione delle decisioni della Corte dei conti sono applicabili le norme di competenza, i mezzi e le forme stabiliti dalla legge per la riscossione dei tributi diretti »;

2) il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. In nessun caso la transazione di cui al comma 1 è opponibile al magistrato nel giudizio disciplinare »;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Giudizio amministrativo-contabile »;

b) i commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono abrogati.

